

Studio Legale  
**Avv. Pietro Di Girolamo**  
Patrocinante in Cassazione  
Studio: via C.B. Cavour 4 - 80022 Giugliano (NA)  
Tel. 0818957260 - 0818950850 - 3392077006  
Pec: studiolegaledigirolamo@pec.it

---

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**  
**IN SEZIONE GIURISDIZIONALE**  
**ROMA**

**ATTO DI APPELLO CAUTELARE**

Nell'interesse della Drs. **Giovanna Menna**, nata a Napoli il 27/05/1978 - c.f.: MNNGNN78E57F839N – e residente in Mugnano di Napoli, alla via IV Martiri 34, elett.te dom.ta in Giugliano (NA), alla via Cavour 4 presso lo studio dell'avv. Pietro Di Girolamo - c.f. DGRPTR61M12E054W - dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura conferita in calce al presente ricorso, fax n. 081 8950850, domicilio digitale **studiolegaledigirolamo@pec.it;**

“RICORRENTE”

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, al Viale Trastevere, 76/A (domicilio digitale: uffgabinetto@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, domicilio digitale **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (c.f. 80039860632), in persona del dirigente legale rappr. pro tempore, con

sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena 55 (domicilio digitale drca@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, alla via dei Portoghesi 12, domicilio digitale: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**;

“RESISTENTI”

**per l'annullamento e/o la riforma**

dell'ordinanza n. 2911/2024 del T.A.R. Lazio - Roma del 03/07/2024 - Sezione Terza bis - non notificata, resa nel giudizio contrassegnato da Rg. n. 6681/2024 ai fini dell'ammissione alle imminenti prove orali del concorso pubblico per titoli e prova scritta, per la classe di insegnamento A044 presso per la Regione Campania, al concorso nazionale straordinario di cui al dall'art. 3 comma 7 del D.M. 26 Ottobre 2023 n.205.

**FATTO**

Con ricorso proposto in data 03/06/2024 e depositato al TAR Lazio – Roma in data 17/06/2024, l'attuale appellante deduceva che, in possesso dei requisiti di legge, partecipava al concorso pubblico per titoli, prova scritta ed orale, per la classe di insegnamento A044 presso per la Regione Campania, concorso nazionale straordinario di cui al dall'art. 3 comma 7 del D.M. 26 Ottobre 2023 n.205. La prova scritta consisteva in n. 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti sulle materie di diretto all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla psicologia, pedagogia, metodologia, didattica e valutazione. Ciascun quesito consisteva in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una era da ritenersi esatta; l'ordine dei 50 quesiti era somministrato a ciascun candidato in modalità casuale. Erano previsti punti 2 per ogni risposta corretta, 0 per le domande senza risposta e 0 per ogni risposta errata.

La ricorrente ha sostenuto la prova scritta del citato concorso pubblico conseguendo punti 68, ovvero 2 punti per ogni quesito esatto, e veniva esclusa per non aver raggiunto il punteggio minimo di 70.

Giova sul punto precisare che al quesito n. 2, cui era attribuito un punteggio “0” era formulato nei seguenti termini:

MMSS - CAMPANIA  
CF: MNNGNN78E67F839N

**DOMANDA 2**

In ambito didattico, quando si realizza l'effetto stereotipia nella formulazione di un giudizio valutativo da parte degli insegnanti?

a	Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alle loro reali capacità.	X
b	Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alla loro partecipazione in classe.	
* c	Quando l'insegnante valuta gli studenti in base a opinioni precostituite su genere, etnia o classe sociale.	
d	Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alla loro popolarità fra i compagni.	

Punteggio: 0,00

Tale quesito era errato in radice, per le ragioni di cui appresso si dirà e per tale ragione la ricorrente forniva una risposta casuale non ricorrendo, in quelle somministrate dalla commissione al quesito, nessuna risposta esatta. Ritenendo errata la valutazione della prova scritta, la ricorrente adiva il T.A.R. Lazio Roma con ricorso contrassegnato con R.G. n. 6681/2024 dinanzi la sezione terza bis che, chiamata la causa alla camera di consiglio del 02/07/2024, con Ordinanza decisoria n. 2911/2024, datata 03/07/2024 non accoglieva la domanda cautelare.

L'Ordinanza appellata non è corretta e va riformata per i seguenti

**MOTIVI**

**ERRORES IN GIUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Con il presente motivo di gravame, parte appellante impugna l'ordinanza decisoria che ha respinto la misura cautelare richiesta nella parte in cui il TAR afferma che *“ritenuto che con riferimento ai quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa, in base ad una indagine sommaria tipica della presente fase cautelare, la sussistenza in atti di un principio di prova in ordine alla erroneità dei quesiti complessivamente considerati, né una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato; considerato che non risulta “prima facie” dimostrato che vi sarebbero state irregolarità invalidanti nello svolgimento della procedura de qua; Ritenuta la non irreparabilità del pregiudizio addotto trattandosi di un corso di formazione che potrà essere in ogni caso espletato anche successivamente”*.

**Quanto affermato non è corretto in punto di diritto.**

Va preliminarmente evidenziato che il TAR, a fondamento del rigetto della misura cautelare, in sintesi sostiene che *“non vi è sindacato del Giudice amministrativo sulla correttezza o meno delle risposte, la cui valutazione rientra nelle competenze degli organi amministrativi preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato, sindacato che invece non è precluso all'autorità giudiziaria amministrativa quando sono configurabili veri e propri errori che integrano vizi di legittimità accertabili inequivocabilmente in base alle conoscenze del settore di riferimento”*.

Ciò posto, va evidenziato preliminarmente che “non si tratta di una partecipazione ad un corso di formazione - come erroneamente affermato

dal TAR - bensì della partecipazione ad un “concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”. A tale riguardo viene allegata la domanda di partecipazione al concorso della parte appellante, dove si evince che si tratta di un concorso per titoli ed esami a personale docente e non di un corso di formazione - abilitazione, come erroneamente sostenuto dal TAR.

A tale proposito, il Tar è stato indotto in errore dalla circostanza che la P.A., precedentemente al bando di reclutamento n. 205 ut supra, aveva emanato con DPCM 4 agosto 2023 un diverso provvedimento per l'attivazione dei corsi di abilitazione all'insegnamento, “i cosiddetti 30,60 CFU”; a cui parte appellante non ha mai partecipato; si suppone, pertanto, una erronea individuazione del provvedimento impugnato, da parte della magistratura di primo grado.

Parte ricorrente, censurava la procedura selettiva in quanto posta in violazione del regolamento concorsuale e dei principi di certezza, trasparenza e buon andamento della P.A.

Evidenziava in ricorso che, il regolamento concorsuale prevedeva che una sola fra le risposte assegnate a ciascun quesito era esatta e che in punto di diritto "ogni quesito a risposta multipla debba prevedere una sola “univocamente esatta”, per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (Cons. Stato sez. III, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158).

Ciò posto, le risposte al quesito n. 2 della prova scritta, per il quale la ricorrente ha dato una risposta casuale in quanto non intravedeva alcuna risposta corretta, come somministrate dalla Commissione sono errate in radice, ambigue, fuorvianti, non essendo esatte nessuna delle stesse al quesito.

Tanto risulta dalla circostanza che, scrutinando le fonti ( manuale di docimologia Pag. 28 – 29 allegate al ricorso in I grado) da cui la Commissione del concorso attinge la risposta ritenuta esatta, come sostenuto dallo stesso Ente nel riscontro all'istanza di accesso agli atti della candidata, si evince che, né la risposta c) ritenuta esatta dall'amministrazione, né le altre risposte somministrate al quesito n 2 sono relative all'effetto stereotipia ma, a ben vedere sarebbero da ravvisare al diverso effetto "alone" ( Manuale: Elementi di docimologia, valutazione continua ed esami, Roma 1973, pagg. 28 e 29 allegato al ricorso di primo grado); la suddetta opera ribadisce inequivocabilmente che vi sono due diversi effetti nella valutazione didattica, precisamente lettera A) effetto stereotipia e lettera B) effetto alone, confermando inequivocabilmente l'erroneità della risposta al quesito 2.

Inoltre - diversamente da quanto ritenuto dal TAR - nel caso di specie, non ricorreva la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, in quanto, qualora il TAR avesse scrutinato il quesito, con una verifica anche sommaria della documentazione allegata al ricorso, avrebbe rilevato la palese errata formulazione, la cui risposta era al di fuori di quelle fornite dalla commissione d'esame.

Si vuole infine, fare una ultima precisazione, la risposta ritenuta esatta nel quesito 2, e rinnegata dal MIM nella risposta all'accesso agli atti, risulterebbe più appropriata ad una diversa domanda, ovvero:

cos'è uno stereotipo? Nella psicologia comune e nella communis opinio, giammai nel campo didattico ai fini della valutazione, questo vocabolo individua caratteristiche attribuite come tipiche da grandi masse di persone (Stallybrass) a gruppi sociali, etnici, religiosi e, chiunque conosca le due definizioni ben sa distinguerle e sospettare di essere in presenza di una risposta trabocchetto. Pertanto, sebbene per sola assonanza fonica stereotipo ed effetto stereotipia nel campo didattico siano somiglianti, ci si trova di fronte a due fenomeni totalmente diversi. Si suppone che tale definizione sia

stata erroneamente ravvisata nei test di cultura generale, non pedagogica, che sovente vengono utilizzati per le diverse prove selettive.

Con la conseguenza, che essendo errato in radice il quesito n. 2, non configurandosi fra le risposte nessuna che corrispondesse al quella esatta, lo stesso andava “neutralizzato” con l’attribuzione alla ricorrente di punti 2, con i quali la candidata avrebbe conseguito il punteggio di 70 e si sarebbe collocata tra gli idonei alla prova scritta del concorso ed ammessa alla prova orale.

Ciò nonostante, il TAR ha ritenuto esenti dai vizi dedotti l’operato dell’amministrazione resistente e, quindi, non meritevoli di un favorevole apprezzamento nel merito delle censure dedotte, affermando in buona sostanza che “la scelta di individuare, quale corretta, una determinata risposta integra modalità espansiva dell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e va ritenuta legittima, laddove non siano rilevabili emersioni inficianti della manifesta illogicità e/o errato apprezzamento di circostanze o elementi di fatto” ed omettendo di valutare la stessa ammissione di errore del MIM (Riscontro istanza autotutela protocollo n 76955 del 30/05/2024 - documento allegato).

Quindi, nel caso di specie, non viene contestato il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì la legittimità del quesito posto ai candidati al concorso.

Il potere discrezionale della PA e’ venuto meno con la risposta pervenuta dal Ministero all’istanza in regime di autotutela della ricorrente, dove l’Ente ammette di avere abbinato una diversa definizione - risposta, quella dell’effetto alone ad un determinato quesito effetto stereotipia (vedasi riscontro della P.A. documento allegato).

A questo punto è d’obbligo domandarsi, se al quesito formulato non vi è la risposta fra quelle assegnate, quali sono le conseguenze giuridiche?

Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha chiarito che “nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco

temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certezza e pronta comprensibilità” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 09/11/2010, n. 7984). La giurisprudenza amministrativa altresì ha chiarito che “...l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ne consegue che la somministrazione di quesiti errati, ambigui, formulati in maniera contraddittoria o fuorviante viola il bando di concorso e falsa, viziandola irrimediabilmente, la valutazione della prova della ricorrente (sul punto T.A.R. Lazio - Sent. n. 5986/2008).

Anche la determinazione della Commissione esaminatrice di non sospendere la prova espungendo dalla stessa i quiz errati prima di proseguire nella fase di selezione è illegittima ed illogica in quanto posta in palese violazione del bando di concorso e delle regole di certezza e trasparenza.

A ciò deve essere aggiunta l'ulteriore difficoltà - non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo (seppur differenziata secondo le sensibilità di ciascun individuo) - originata dalla presenza (non divulgata dalla Commissione durante la prova) della domanda errata, la quale ha generato ulteriore incertezza tra i candidati (cfr. in termini T.A.R. per la Lombardia, sez. II staccata di Brescia, sentenza n. 1352/12).

Con la neutralizzazione del quesito n. 2 e l'attribuzione del punteggio di 2 (per ogni risposta esatta), la ricorrente avrebbe conseguito la sufficienza e si sarebbe certamente collocata tra gli ammessi alla prova orale, adesso preclusa.

Del che è evidente l'erroneità dell'Ordinanza appellata e l'illegittimità degli atti impugnati.

**DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE**



Il ricorso per appello cautelare de quo è assistito dal necessario fumus. Il danno grave e irreparabile è in re ipsa atteso che in forza di un provvedimento palesemente illegittimo la ricorrente perderebbe la possibilità di entrare nel già difficile mondo del lavoro. Si chiede pertanto, in riforma dell'ordinanza decisoria impugnata, che venga ordinata l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale e collocata in graduatoria in posizione utile con il punteggio ad essa spettante come richiesto in ricorso.

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
ALLA NOTIFICA DEL RICORSO ANCHE AI  
CONTROINTERESSATI**

Parte ricorrente ha omesso la notifica ad almeno uno dei controinteressati come previsto dall'art. 41 del C.p.a. Difatti allo stato del concorso, come comunicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, non si configurano controinteressati fino all'approvazione della graduatoria finale del concorso in questione (vedasi il documento ministeriale di riscontro allegato al ricorso TAR in I grado della richiesta di accesso atti ai sensi della Legge 241/1990 - prot. 8771 del 03/06/2024). In ogni caso, qualora ritenuto, poiché il ricorso che precede potrebbe investire la posizione di soggetti vincitori del concorso pubblico che ci occupa, si chiede sin da ora che l'Ecc.mo Consiglio di Stato voglia autorizzare parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso a tutti i potenziali controinteressati, ovvero tutti i soggetti potenziali vincitori del concorso utilmente inseriti nelle graduatorie finali di merito che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento dell'appello cautelare ed in riforma dell'ordinanza gravata di:

- di ammettere, la ricorrente a sostenere "sotto riserva di legge" la successiva e imminente prova d'esame orale, posto che il protrarsi

dell'impedimento di prenderne parte - per effetto dell'esclusione nelle more della trattazione nel merito del ricorso precluderebbe la possibilità di approdare nelle graduatorie di merito regionali da cui essere attinti ai fini delle immissioni in ruolo (settembre 2024), precludendole di conseguire - in quanto risultati idonei a seguito delle prove concorsuali - l'immissione in ruolo e l'abilitazione all'insegnamento, da subito spendibile per la stipula del contratto a tempo indeterminato che avrà decorrenza giuridica a partire dall'avvento del nuovo anno scolastico (1 settembre 2024).

In ultimo, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero in ragione della mancata prosecuzione dell'iter concorsuale, nessun danno subirebbero le Amministrazioni resistenti e i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero sostenere esborsi di denaro in favore di parte ricorrente e, per i secondi, l'invocata ammissione risulterebbe "in sovrannumero", senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA NOMINA DI UN VERIFICATORE GIUDIZIALE**

Valuti L'Ecc.mo Consiglio di Stato ritenuta l'opportunità disporre, una verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., al fine di vagliare la correttezza e l'univocità delle risposte ritenute esatte dal Ministero, con riferimento ai su indicati quesiti in contestazione e alla luce delle criticità evidenziate.

Con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore dello scrivente difensore.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile e che il contributo unificato non è dovuto perché trattasi di appello cautelare.

**Si fa rilevare che sono in itinere le prove orali del predetto concorso pubblico pertanto si chiede con urgenza la sua trattazione**

Si offre in allegazione la presente produzione documentale

- 1) procura conferita al difensore;
- 2) Ordinanza TAR, R.G. 6681-2024 - Registro cautelari n. 2911-2024 gravata da appello cautelare;
- 3) Domanda di partecipazione al concorso pubblico della appellante cautelare ricorrente;
- 4) Riscontro della P.A. alla istanza in regime di autotutela della ricorrente.

Roma, data di notifica telematica

Avv. Pietro Di Girolamo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE  
ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE EVENTUALMENTE  
PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168).

Roma, data notifica telematica

Avv. Pietro Di Girolamo